

COMUNE DI QUALIANO

Città Metropolitana di Napoli



UFFICIO DEL SINDACO

sindaco.qualiano@asmepec.it - territorio.qualiano@asmepec.it

ORDINANZA SINDACALE n. 07 del 08.02.2019 Prot. Gen. n. 1762 del 08.02.2019

**ORDINANZA PER LA MESSA IN SICUREZZA, RIMOZIONE, SMALTIMENTO DEI RIFIUTI E BONIFICA DEL TERRENO IN QUALIANO LOC. LIMITE DEI CAVALLI , INDIVIDUATO NEL N.C.T. AL FOGLIO DI MAPPA N. 1 P.LLE 260 – 261 – 262 ;
– ART. 192 D. LGS. 152/2006.**

IL SINDACO

- **Visto** il D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm e ii. che adegua alle direttive europee la disciplina nazionale per la gestione dei rifiuti ed in particolare la parte IV – Norme in materia di gestione dei rifiuti;
- **Visto** in particolare l'art. 192 del suddetto decreto che impone il divieto generale di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti nonché l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere nelle acque superficiali o sotterranee e prevede, in caso di violazione del divieto, che si disponga con ordinanza la rimozione, l'avvio del recupero, lo smaltimento e il ripristino dello stato dei luoghi;
- **In merito** allo sgombero da cose e persone, dei terreni identificati nel NCT del Comune di Qualiano al foglio 1 p.lle 260 – 261 – 262 in proprietà di Arovitola Francesco (p.lle 260 e 261) e di Antuono Alessandro e Teresa (p.lle 262) ;
- **In merito** alla riunione tecnica congiunta Carabinieri e Polizia tenutasi in data 04.02.2019 ;
- **In merito** alla riunione interforze tenutasi presso la Prefettura di Napoli il 06.02.2019 ;
- **Visto** il Decreto di Sequestro Preventivo R.G.N.R. 13817/18 R.G. G.I.P. 9177/18 del 16.01.2019 emesso dal Tribunale di Napoli Nord, dei terreni identificati nel NCT del Comune di Qualiano al foglio 1 p.lle 260 – 261 – 262 in proprietà di Arovitola Francesco (p.lle 260 e 261) e di Antuono Alessandro e Teresa (p.lle 262), al fine di sgomberarli e ricondurli in una condizione di piena legalità, notificato al Sindaco del Comune di Qualiano (NA) dott. Raffaele De Leonardis in data 07.02.2019 designato quale custode giudiziario;
- **Visto** il terzo comma dell'art. 192 del D.Lgs. 152/06 prevede che *“Fatta salva l'applicazione della sanzioni di cui agli articoli 255 e 256, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 e' tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con*



ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.”.

- La giurisprudenza amministrativa ha chiarito in merito che “L'art. 192, d.lg. n. 152 del 2006 prevede una responsabilità solidale del proprietario e del titolare di diritti reali o personali di godimento sull'area interessata dagli illeciti sversamenti di rifiuti, che concorre in solido con la responsabilità dell'autore dell'illecito. Tuttavia, la responsabilità del proprietario del fondo o del titolare di altro diritto reale o personale non è una responsabilità oggettiva, presupponendo il dolo o la colpa del coobbligato solidale e l'accertamento in contraddittorio con i soggetti interessati dei presupposti di questa forma di responsabilità” (TAR Campania – Napoli, 5^a, 15.6.2017 n. 3307).

- **Considerato che**, sul punto, pacifici orientamenti della giurisprudenza ritengono che “In tema di rimozione di rifiuti, il requisito della colpa del proprietario dell'area postulato dall'art. 192, comma 3, d.lg. n. 152 del 2006 ben può consistere nell'omissione degli accorgimenti e delle cautele, anche di ordine civilistico, che l'ordinaria diligenza, accortezza ed attenzione suggeriscono per assicurare un'efficace protezione ambientale dell'area soprattutto nei casi in cui tali omissioni siano colpevolmente mantenute anche a fronte di precedenti sversamenti abusivi di rifiuti e della successiva bonifica nell'area privata” (T.A.R. Sicilia – Catania, 1^a, 22.3.2017 n. 600).

ORDINA

Per le motivazioni di cui in premessa e relativamente al Decreto di Sequestro Preventivo R.G.N.R. 13817/18 R.G. G.I.P. 9177/18 del 16.01.2019 emesso dal Tribunale di Napoli Nord, dei terreni identificati nel NCT del Comune di Qualiano al foglio 1 p.lle 260 – 261 – 262 in proprietà di Arovitola Francesco (p.lle 260 e 261) e di Antuono Alessandro e Teresa (p.lle 262), al fine di sgomberarli e ricondurli in una condizione di piena legalità, notificato al Sindaco del Comune di Qualiano (NA) dott. Raffaele De Leonardis in data 07.02.2019 designato quale custode giudiziario, successivamente allo sgombero di cose e persone, **di provvedere ad horas** :

- alla messa in sicurezza dell'area;
- alla rimozione dei rifiuti;
- allo smaltimento dei rifiuti;
- alla bonifica dell'area;
- alla recinzione dei terreni;

di comunicare al Comune l'avvenuta esecuzione di quanto ordinato al fine di consentire l'effettuazione di opportune verifiche da parte dei competenti organi di controllo;

Avvertendo che non ottemperando a quanto ordinato, gli inadempienti saranno responsabili di ogni conseguenza che potrà scaturire dal mancato o ritardato intervento nonché responsabili ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs 267/00

DISPONE

La presenza sul sito in questione, in data 11.02.2019 ore 8,00 della soc. B.RECYCLING s.r.l. con sede amministrativa in Giugliano (NA) località A.S.I. Via Ferrovia dello Stato ;

Nel caso di inottemperanza a quanto previsto dalla presente ordinanza di procederà all'esecuzione d'ufficio in danno dei soggetti obbligati al recupero delle somme anticipate da questa Amministrazione nonché a presentare denuncia alla competente Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 255 comma 3 del D.Lgs. 152/2006;

Che gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati di controllare l'esecuzione del presente atto;



Che il presente atto sia notificati ai sig.ri:

- sig. Arovitola Francesco nato a Giugliano (NA) il 06.11.1943 ivi residente alla Via Giuseppe Cesare Abba n. 1;
- Agenzia del Demanio Direzione Regionale Campania, Servizi Territoriali Napoli provincia Via De Gasperi – Napoli;
- sig. Antuono Alessandro nata a Napoli il 10.12.1989 C.da Taverna Zarone Parco Scafuto 81057 Teano (CE) ;
- sig.ra Antuono Teresa nata a Napoli il 02.07.1978 Corso Italia n. 136 - 80018 Mugnano (NA)

Che Copia della presente ordinanza sindacale venga pubblicata all'albo pretorio comunale;

Che Copia della presente ordinanza sindacale venga trasmessa a mezzo pec, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza:

- alla prefettura di Napoli: protocollo.prefna@pec.interno.it;
- al Comando Stazione Carabinieri di Qualiano: tna22887@pec.carabinieri.it;
- al Comando Polizia Municipale di Qualiano: poliziamunicipale.qualiano@asmepec.it

RENDE NOTO

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso alternativamente:

- al TAR Campania – Napoli entro 60 gg dalla data del ricevimento;
- al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data del ricevimento.

Dalla Casa Comunale, li 08.02.2019

Il Sindaco
dott. Raffaele De Leonardis

